



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ROMEO, PERGREFFI, BERGESIO, CAMPARI,
CORTI, FUSCO e RUFA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2021

Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici,
in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una radicale trasformazione dell'offerta televisiva, con centinaia di nuovi canali e nuove piattaforme per la fruizione di contenuti multimediali di intrattenimento. In questo mutato contesto, in continua evoluzione, è necessario ripensare al ruolo che la televisione pubblica deve svolgere, alla sua missione e alle sue specifiche modalità di funzionamento.

Considerando il servizio radiofonico, televisivo e multimediale fra i servizi pubblici, è necessario partire dalla definizione dell'oggetto del servizio, qualificandolo e riconoscendone la giusta importanza, per poi arrivare a delineare i compiti specifici del soggetto erogatore. La legge 8 giugno 1990, n. 142, definisce per servizi pubblici quelli aventi « per oggetto beni e attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali ». Sebbene esista una definizione univoca del concetto di servizio pubblico, è necessario considerare anche le specificità di quello radiotelevisivo e multimediale, che deve rispondere in primo luogo ai requisiti di pluralismo, completezza e imparzialità.

Per far sì che l'offerta della concessionaria pubblica mantenga la propria identità, è necessario intervenire con delle modifiche al vigente testo unico sui servizi televisivi, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, allontanando la RAI-Radiotelevisione italiana Spa dalla mera logica di mercato secondo cui l'*audience* è formata da consumatori più che da cittadini utenti.

L'articolo 1 ha, quindi, l'ambizione di definire univocamente che cosa si intende per servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, individuando i generi di pro-

grammi di interesse pubblico, che costituiscono l'oggetto del servizio pubblico.

Viene inoltre previsto un canale interamente dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione culturale, nel quale non possono essere trasmessi *spot* pubblicitari o televendite di alcun tipo, perché finanziato unicamente dal canone pagato dai cittadini. Con l'obiettivo di rendere riconoscibile per i telespettatori, in modo agevole e immediato, la programmazione delle trasmissioni che rispondono ai requisiti dei generi del servizio pubblico, è previsto l'inserimento di una dicitura specifica che fornisca tempestiva informazione all'utenza, anche tramite *internet* e televideo, circa orari e contenuti della programmazione dei generi predeterminati di servizio pubblico.

Gli articoli 2 e 3 intervengono sulla definizione dei compiti del servizio pubblico, sottolineando quanto il pluralismo informativo e le diversità culturali delle comunità territoriali debbano essere valorizzati attraverso la riscoperta delle lingue regionali e di tutto il patrimonio teatrale, cinematografico e musicale che fa capo alle tradizioni locali e che può dare risalto agli artisti del passato, ma anche ai giovani artisti contemporanei. Se infatti, in origine, la televisione pubblica ha rivestito il fondamentale ruolo di avvicinare i cittadini alla lingua italiana e ad un'idea condivisa di società, oggi è importante che assuma una nuova veste: quella di scoperta e tutela delle radici, della storia e della bellezza che i territori del nostro Paese custodiscono. Secondo questo spirito, è stata prevista l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi per ciascuna regione, al fine di garantire

l'autonomia decisionale in merito alla programmazione del palinsesto regionale.

L'articolo 4 interviene sul finanziamento del servizio pubblico. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa attualmente beneficia delle entrate derivanti dal canone di abbonamento pagato dai cittadini e delle entrate derivanti da pubblicità e *sponsor*. La contabilità separata, prevista dalla vigente disposizione normativa, è assolutamente fondamentale per assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, ma non è sufficiente. Gli utenti, a fronte del canone pagato, hanno diritto di avere accesso a un'informazione chiara in merito alla gestione delle entrate e pertanto il presente disegno di legge prevede una pubblicazione annuale del rendiconto delle attività finanziate con il canone medesimo.

Il pagamento del canone risulta oggi anacronistico, in quanto è dovuto per la semplice detenzione di apparecchi atti o adattabili a ricevere un segnale. In una visione a lungo termine, deve essere prevista una progressiva diminuzione dell'importo dovuto, anche in previsione dell'avanzamento della tecnologia e dell'inevitabile passaggio di canali sulla piattaforma *web*. Inoltre, a proposito del canone, viene previsto che laddove sussista ancora oggi l'impossibilità di accesso alla rete o l'impossibilità di fruizione del servizio da parte degli utenti per motivi

estranei alla propria volontà, il pagamento del canone di abbonamento non è dovuto.

L'articolo 5 riorganizza la *governance* della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Si prevede innanzi tutto un'estensione della durata temporale della concessione fino a dodici anni per dare continuità e certezza. Con lo stesso spirito, si estende a cinque anni il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e si prevede che non possano ricoprire tale incarico per più di due mandati consecutivi. Si prevedono 7 membri del Consiglio d'amministrazione: il presidente e l'amministratore delegato, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, 4 membri eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e uno designato dall'assemblea dei dipendenti della Rai.

L'ultimo articolo prevede, in un'ottica di contenimento dei costi e di garanzia sulle responsabilità editoriali, che non si possa esternalizzare più del 30 per cento delle produzioni, organizzazioni e realizzazioni di trasmissioni.

Il presente disegno di legge si propone l'ambizioso obiettivo di intervenire con modifiche puntuali per una riforma strutturale dell'azienda RAI-Radiotelevisione italiana Spa che garantisca l'effettiva fruizione da parte della cittadinanza di un servizio pubblico di qualità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

1. Nel titolo VIII del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di seguito denominato « testo unico », all'articolo 45 è premesso il seguente:

« Art. 44-*octies*. - *(Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)* - 1. Il servizio radiofonico, televisivo e multimediale è un servizio pubblico indispensabile per mantenere e affermare i valori culturali e sociali e difendere, al contempo, le identità locali. La Repubblica ne riconosce l'importanza come strumento economico e formativo della collettività e pertanto tutela, valorizza e sostiene la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi e multimediali di interesse generale.

2. Per servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si intende un'informazione fruibile e condivisibile offerta tramite televisione, radio e altri dispositivi multimediali diffusa attraverso le diverse piattaforme che risponda, prioritariamente, ai compiti di libertà, completezza, obiettività e pluralismo dell'informazione, nonché di valorizzazione delle identità locali e delle minoranze linguistiche.

3. In particolare, si definiscono programmi "di pubblico interesse" i seguenti:

a) programmi di informazione e approfondimento generale: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; programmi di informazione

istituzionale e parlamentare nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualità interna, ai fenomeni sociali, alle diverse religioni, alle condizioni della vita quotidiana del Paese, quali la salute, la giustizia o la sicurezza; programmi di confronto su temi politici, culturali e religiosi, sociali ed economici; programmi di informazione di carattere internazionale accompagnata da un approfondimento qualificato dei temi trattati; programmi di informazione sulle attività e il funzionamento dell'Unione europea;

b) programmi e rubriche di servizio: trasmissioni prevalentemente incentrate sui bisogni della collettività in cui sono valorizzate le opportunità derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; trasmissioni a carattere sociale, anche incentrate su specifiche fasce deboli; programmi legati ai temi del lavoro, ai bisogni della collettività, quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, all'ambiente e alla qualità della vita, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni di celebrazioni liturgiche; trasmissioni idonee a comunicare al pubblico una più completa e realistica rappresentazione del ruolo che le donne svolgono nella vita sociale, culturale ed economica del Paese, nonché nelle istituzioni e nella famiglia, valorizzandone le opportunità, l'impegno e i successi conseguiti nei diversi settori, in adempimento ai principi costituzionali; programmi di informazione relativi ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale; trasmissioni che consentano adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etno-culturali e linguistici presenti in Italia e specifiche trasmissioni per l'informazione ai consumatori; trasmissioni che contribuiscano alla conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere e all'alfabetizzazione informatica; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza delle istituzioni

e dei Paesi dell'Unione europea nonché dei bandi europei in essere;

c) programmi e rubriche di promozione culturale: trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche di spettacolo dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi; trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la lingua nazionale, la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio storico-culturale del Paese e diffonderne la conoscenza; programmi finalizzati alla valorizzazione delle identità locali e delle tradizioni popolari con programmazione nazionale o regionale, nel rispetto delle lingue minoritarie o regionali storicamente radicate; trasmissioni volte a promuovere la tutela del patrimonio artistico e ambientale del Paese; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico e trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana, con particolare attenzione agli artisti emergenti; programmi per la valorizzazione del turismo e del *made in Italy* nel mondo, attraverso approfondimenti sulle eccellenze del nostro Paese, in ambito paesaggistico, culturale, enogastronomico e industriale; trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di enti e organizzazioni *no profit*, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere; programmi di approfondimento della cultura e della storia europea; programmi di didattica a distanza; programmi di valorizzazione della lingua dei segni per i non udenti;

d) programmi di pubblica utilità e comunicazione sociale: trasmissioni dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; trasmissioni dedicate ai bisogni della collettività, alle condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni dedicate all'integrazione e al multiculturalismo; trasmissioni finalizzate a valorizzare

una più moderna cultura della comunicazione sulla donna, con particolare attenzione alla sua crescita sociale, ai suoi diritti costituzionali e al suo ruolo nella società civile, nelle istituzioni e nel mondo del lavoro; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale;

e) programmi sportivi e di informazione sportiva: eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari; rubriche di approfondimento; eventi sportivi anche di carattere minore e competizioni sportive di natura regionale o locale;

f) programmi per minori: programmi di tutti i generi televisivi, anche in lingua originale, dedicati ai bambini, delle diverse fasce di età, compresa quella inferiore ai tre anni, agli adolescenti e ai giovani, che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza delle istituzioni e dei Paesi dell'Unione europea;

g) produzioni audiovisive italiane ed europee: prodotti cinematografici, *fiction*, film e serie televisive di animazione, documentari, di origine italiana o europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale.

4. La società a cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi dell'articolo 45, si impegna a riservare un canale interamente dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione culturale, di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo, nel quale non possono essere trasmessi *spot* pubblicitari o televendite di alcun tipo, rendendo riconoscibile per i telespettatori in modo agevole e immediato che la programmazione del canale è finanziata con il contributo del canone.

5. A partire dal 1° gennaio 2022, la società concessionaria rende riconoscibile per i telespettatori, in modo agevole e immediato, il pubblico interesse del programma inserendo la frase “Programma finanziato con il contributo del canone” all’inizio, alla fine o nel corso di ciascuna trasmissione, nonché a fornire tempestiva informazione all’utenza, anche tramite *internet* e televideo, circa orari e contenuti della programmazione di servizio pubblico. Possono derogare a tale obbligo i telegiornali, intesi come notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana e straordinaria, compresi quelli diffusi dal canale tematico di informazione.

6. Il ruolo del servizio pubblico comprende la fornitura di servizi audiovisivi su nuove piattaforme di distribuzione, rivolti al grande pubblico e intesi anche a soddisfare interessi speciali, purché essi rispondano alle esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività, senza effetti distorsivi sul mercato.

7. Con cadenza annuale, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, presenta alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il piano strategico per l’innovazione digitale e il piano editoriale previsto per l’anno successivo ».

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 45 del testo unico in materia di compiti del servizio pubblico)

1. All’articolo 45 del testo unico, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *f)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nelle lingue locali delle varie regioni a statuto ordinario o speciale »;

b) alla lettera *o)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché gli eventuali ul-

teriori limiti di affollamento pubblicitario, anche con riferimento a ciascun canale, previsti nel contratto nazionale di servizio »;

c) dopo la lettera p) è inserita la seguente:

« *p-bis*) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi regionali per ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, in una sede per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano, organizzate al fine di garantire l'autonomia decisionale in merito alla programmazione del palinsesto regionale, con esclusione dell'informazione regionale, per un minimo di due fasce quotidiane della durata di almeno un'ora »;

d) alla lettera r), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tale fine, i centri di produzione decentrati realizzano trasmissioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle regioni con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche e musicali. Tali produzioni, anche specificatamente destinate ai palinsesti regionali, devono avvalersi dell'opera di attori e artisti rappresentativi del patrimonio linguistico e della tradizione artistica locale ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 46 del testo unico in materia di compiti del servizio pubblico in ambito locale)

1. All'articolo 46 del testo unico, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Al fine di tutelare il pluralismo informativo e la diversità culturale propria delle comunità territoriali, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa si impegna a collaborare, anche mediante co-produzioni, con gli altri operatori nazionali e regionali su temi e aspetti di interesse locale ».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 47 del testo unico in materia di finanziamento del servizio pubblico)

1. All'articolo 47 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità, al Ministero e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al fine di rendere trasparente e riconoscibile per gli utenti la programmazione delle trasmissioni definite di pubblico interesse, e di fornire al contempo un'informazione chiara in merito alla gestione dei proventi del canone riscossi annualmente, la società concessionaria del servizio pubblico, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica sul proprio sito *internet* il rendiconto dettagliato delle attività finanziate attraverso il contributo del canone, con la finalità di informare, in modo chiaro, tutti i cittadini contribuenti sull'utilizzo dei fondi derivanti dall'imposta annuale »;

c) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La società concessionaria è tenuta a riservare alle regioni una parte delle risorse necessarie alla prestazione del servizio pubblico radiotelevisivo, destinando alla produzione e allo sviluppo delle sedi regionali una quota pari al 10 per cento dei proventi del canone, a titolo di finanziamento del servizio radiotelevisivo pubblico regionale »;

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. L'importo del canone di abbonamento, con cadenza biennale, è ridotto del 2

per cento fino a suo progressivo azzeramento. Il fabbisogno finanziario per la gestione della fornitura di cui al comma 1 è coperto attraverso la revisione del sistema delle imposte indirette, nonché dai proventi derivanti dalla pubblicità televisiva. Con medesima cadenza biennale, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa individua quali canali televisivi trasferire sulla piattaforma RaiPlay.

3-ter. La concessionaria del servizio pubblico si impegna a garantire il diritto di accesso alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo da parte di tutti i cittadini attraverso la trasmissione dei programmi sul digitale terrestre. In caso di impossibilità di accesso alla rete o impossibilità di fruizione del servizio da parte degli utenti per motivi estranei alla propria volontà, il pagamento del canone di abbonamento non è dovuto ».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 49 del testo unico in materia di disciplina della RAI)

1. L'articolo 49 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Art. 49. - *(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)* - 1. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha una durata di dodici anni ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.

2. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professio-

nale non sia stabilita da tariffe regolamentate.

3. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 3 non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 1, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto.

6. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 4, alla stipulazione della convenzione con la

società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

7. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione. Fermo restando quanto disposto dal precedente periodo, la società ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività.

8. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da sette membri. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura cinque anni e i membri che hanno ricoperto la carica per due mandati consecutivi non sono, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibili. Il rinnovo del consiglio di amministrazione è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato.

9. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.

10. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprono la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprono la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c),

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera *a*), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.

11. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

12. Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

con una maggioranza dei due terzi. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.

13. L'amministratore delegato è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

14. In aggiunta al presidente e all'amministratore delegato, gli ulteriori membri del consiglio di amministrazione sono così individuati:

a) quattro eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con una maggioranza dei due terzi;

b) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

15. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito *internet* istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri:

a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via *internet* ovvero attraverso la rete *intranet* aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;

b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano riconosciuta onorabilità e competenza professionale. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.

16. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

17. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 15 entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 16.

18. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

19. L'amministratore delegato:

a) risponde al consiglio di amministrazione in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;

b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;

c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;

d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;

e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;

f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici com-

piti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;

g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione le linee guida per la valorizzazione degli spazi editoriali destinati all'acquisizione di risorse attraverso la raccolta pubblicitaria nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione;

h) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione nel sito *internet* della società:

1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;

2) dei *curricula* e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società di cui all'articolo 49-*quater*, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico della società pari o superiore a euro 200.000, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera *f*) del presente comma;

4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società, e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei *curricula* dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;

5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 49-ter;

6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.

20. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.

21. L'amministratore delegato rimane in carica per cinque anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore dele-

gato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

22. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennità spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.

23. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

24. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni ».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 49-ter del testo unico in materia di contratti esterni)

1. All'articolo 49-ter del testo unico dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In un'ottica di contenimento dei costi e di garanzia sulle responsabilità editoriali, i contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa per l'affidamento a terzi della produzione di programmi, realizzazione di servizi o organizzazione di trasmissioni ed eventi trasmessi sulle reti na-

zionali, non può superare il 30 per cento della produzione, realizzazione e organizzazione in proprio della concessionaria pubblica, computata complessivamente su base annuale ».

